



COMUNE DI SONA

Provincia di Verona
REGIONE VENETO



Registro Generale n. 49

ORDINANZA DEL LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

N. 17 DEL 22-06-2015

Servizio/Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: Limitazione utilizzo dell'acqua prelevata da acquedotto pubblico nel periodo 27 giugno 2015 al 31 agosto 2015.

Limitazione uso acqua prelevata da acquedotto comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA

Constatato che l'acquedotto comunale, deputato ad assicurare alle utenze i necessari fabbisogni idropotabili secondo le condizioni igienico-sanitarie di legge, in questi periodi di siccità non sempre soddisfa la richiesta crescente e garantisce la continuità del servizio di erogazione di acqua;

Considerato che tali carenze causano situazioni di criticità agli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua con pregiudizio per le utenze che si approvvigionano da detta fonte;

Ritenuto di assicurare alla cittadinanza, anche nei periodi critici, la costante, corretta e necessaria fornitura domestica per gli usi esclusivamente potabili ed igienico-sanitari;

Vista la nota trasmessa dalla Società Acque Veronesi S.c.a.r.l., affidataria della gestione del servizio idrico integrato comunale, pervenuta il 12.06.2015 al prot.n. 14701, con la quale si informa della necessità di adottare un provvedimento di limitazione dell'uso dell'acqua potabile nel periodo estivo, fino al 31 agosto 2015;

Ritenuto di dover garantire alla cittadinanza la fornitura di acqua per gli usi strettamente necessari ai fabbisogni potabili ed igienico-sanitari e che l'uso dell'acqua per il consumo umano deve essere prioritario rispetto agli altri usi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, con decorrenza **27 giugno 2015** e fino al **31 agosto 2015**, di utilizzare l'acqua prelevata dall'acquedotto comunale per i seguenti usi:

- 1. innaffiamento di orti e giardini fatta eccezione per le aree verdi comunali**
- 2. riempimento di piscine ad uso privato**
- 3. lavaggio di automezzi e spazi esterni ad eccezione degli impianti di autolavaggio**

e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano dalle ore **7.00** alle ore **23.00** di tutti i giorni feriali e festivi sino a nuove disposizioni.

I trasgressori alle suddette disposizioni saranno oggetto di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga ampiamente diffusa e portata a conoscenza della cittadinanza mediante i display luminosi installati nelle frazioni comunali, gli avvisi nei luoghi pubblici e di maggior frequentazione e sia pubblicata:

- all'Albo Pretorio del Comune
- sul sito internet del Comune di Sona

nonché trasmessa a:

- Società Acque Veronesi, Lungadige Galtarossa n. 8- 37133 Verona
- Azienda Ulss n. 22 – Dipartimento di Prevenzione di Valeggio sul Mincio (VR)
- Comando Polizia Locale - Sede
- Ufficio Ecologia – Sede.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA**

Arch. Massimo VINCENZI